



Comune di Marzano  
Provincia di Pavia

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**NUM. 4 DEL 28-02-2018**

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Castro Rosa

**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2018**

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di febbraio alle ore 21:00, nella sala delle Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:

<b>BARGIGIA ANGELO</b>	<b>P</b>	<b>MILANI ENRICO</b>	<b>P</b>
<b>BELLANI SERGIO</b>	<b>A</b>	<b>MIRANI PORFIDO MICHELA</b>	<b>P</b>
<b>BIFFI FLAVIO</b>	<b>P</b>	<b>MAGNIFICO DIEGO</b>	<b>P</b>
<b>GARIBOLDI DARIO</b>	<b>P</b>	<b>BRAGA ALESSANDRA</b>	<b>P</b>
<b>GARZETTI ERMINIA PATRIZIA</b>	<b>P</b>	<b>PERDON MAURIZIO</b>	<b>A</b>
<b>MAIOCCHI MARIO</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 9 e assenti 2

Assessori esterni:

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Castro Rosa  
Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BARGIGIA ANGELO in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno e nomina scrutatori i Signori:

Immediatamente eseguibile

N

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs. 267/2000.**

PARERE: in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data:

Il Responsabile del servizio  
F.to **BARGIGIA ANGELO**

PARERE: in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data:

Il Responsabile del servizio  
F.to **BARGIGIA ANGELO**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2018 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018 che differisce ulteriormente al 31 marzo 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

- la scadenza era già stata preventivamente prorogata al 28 febbraio 2018 dal Decreto del Ministero dell'Interno datato 29 novembre 2017 e pubblicato sulla G.U. n. 285 del 6 dicembre 2017;

**RICHIAMATO** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, l'Imposta Unica Comunale applicabile nel 2018 si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, nonché di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTO** l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stata introdotta, in analogia con quanto già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, la sospensione dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»*;

**CONSIDERATO** che la sospensione dell'aumento dei tributi locali è stata estesa anche all'anno 2018 dal comma 37, lett. a) L. del 27/012/2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018);

**VISTO**, altresì, l'art. 1, comma 28 L. 208/2015, con cui, in materia di TASI, è stato previsto che per l'anno 2016 il Comune potrà mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione della TASI in un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, per cui nessun aumento potrà essere introdotto nel 2016 anche sotto questo profilo;

**CONSIDERATO** che con l'art. 1, comma 42, lett. b) L. 11 dicembre 2016 n. 232 è stata confermata anche per l'anno 2018 la possibilità per i Comuni di mantenere la maggiorazione TASI nella misura applicata per l'anno 2015, sempre previa espressa deliberazione del consiglio comunale.

**VISTA** la deliberazione di C.C. del 28/04/2016 n. 8, con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2016 e la n. del            dell'anno 2017

**RITENUTO** opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2018 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

**CONSIDERATO** quindi che, nel 2018, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2015;

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri, che riprendono quelli già introdotti nel 2016:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dall'IMU  4 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	10,6 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le aree edificabili	10,6 per mille
Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	10,6 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	10,6 per mille

**CONSIDERATO** che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015,

prevede che il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definite ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2018 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la sospensione dell'aumento delle aliquote deliberate nel 2015 e la possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016;

**CONSIDERATO** che, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune potrà mantenere nel 2018 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

**VISTO** in tal senso il regolamento TASI approvato dal Comune con deliberazione di C.C. del 29/07/2014 n.10

**RITENUTO** necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2018, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 19.500,00
Cura del verde pubblico	€ 4.000,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 32.500,00
Sgombero neve	€ 3.500,00
Servizi di polizia locale	€ 40.081,00
Servizio di protezione civile	€ 3.000,00
Videosorveglianza	-
Reti wi-fi pubbliche	-
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 3.200,00
Anagrafe	€ 66.221,00

**CONSIDERATO** in ogni caso che, a fronte della sospensione dell'aumento dei tributi locali e dell'esclusione dell'abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di solidarietà comunale, il livello di copertura dei

costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non può più essere definito nel 2018 da parte del Comune;

**CONSIDERATO** che, sempre nel proprio regolamento TASI applicabile nel 2015, il Comune aveva previsto di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679 L. 147/2013, specifiche riduzioni nel caso di:

- ñ Nuclei familiari con ISEE inferiore ad € 8.000,00 riduzione del 30% (ISEE da € 5.001,00 a € 8.000,00) – riduzione del 50% ISEE fino ad € 5.000,00;
- ñ Riduzione pari ad € 50,00 forfettari per i nuclei familiari (proprietari) con tre o più figli a carico, e pari € 20,00 per nuclei familiari (occupanti) con tre o più figli a carico;
- ñ Riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%;
- ñ Riduzione per immobili in ristrutturazione, come denunciata ai fini IMU: riduzione del 50%;

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dalla TASI  2,5 per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola	0,6 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0,6 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0,6 per mille

**CONSIDERATO** che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina della L. 208/2015 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche per il 2018 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, con disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le annualità 2016 e 2017 dall'art. 1, comma 27 L. 208/2015;

**CONSIDERATO** che la sospensione dell'aumento dei tributi comunali introdotta dal comma 37 L. 205/2017 non si applica alla TARI, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni;

**CONSIDERATO** peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 – 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2,

3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;

- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella determinazione della TARI, il Comune deve disciplinare con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

**CONSIDERATO** che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**CONSIDERATO** che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di bilancio 2018 non comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARI 2015, il Comune ritiene opportuno *confermare anche nel 2018 le tariffe deliberate ai fini TARI nel 2015*, che garantiscono, sulla base del Piano Finanziario approvato dal Comune, la copertura del costo integrale del servizio;

**RITENUTO** quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che compongono la IUC:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TASI</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TARI</b>	Acconto	31 luglio
	Saldo	31 ottobre

**VISTI** i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione di Consiglio Comunale del 29/04/2014 n.17;

**VISTO** il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

Con voti n.7 favorevoli, n.2 contrari (Braga Alessandra e Magnifico Diego) espressi nelle forme di legge;

VISTO l'esito della votazione;

### DELIBERA

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2018:

#### Imposta municipale propria (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dall'IMU  4 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	10,6 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le aree edificabili	10,6 per mille
Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	10,6 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	10,6 per mille

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00

#### Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale rientrante nella categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dalla TASI  2,5 per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola	0,6 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0,6 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0,6 per mille

- di confermare anche **nel 2018** le seguenti riduzioni della TASI, nei confronti degli immobili non qualificati come abitazioni principali e relative pertinenze:
  - riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%;

- riduzione per immobili in ristrutturazione, come denunciata ai fini IMU: riduzione del 50%;
- di stabilire che l'aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili di primo impianto e di tutte le aree edificabili che per la loro utilizzazione a fini edificatori richiedano la stipulazione di uno strumento urbanistico esecutivo deve ritenersi azzerata sino al momento di effettiva realizzazione delle strutture a servizio dell'area di primo impianto ovvero fino alla data di stipulazione dello strumento urbanistico esecutivo;
- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare diversa dall'abitazione principale dell'occupante e del suo nucleo familiare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.

### Tassa sui rifiuti (TARI)

- di approvare con separata deliberazione il piano finanziario per l'anno **2018** e la determinazione delle relative tariffe;
- di confermare, a decorrere dal 1 gennaio **2018** le seguenti riduzioni della TARI:

<u>Descrizione riduzione</u>	<u>% rid</u>	<u>Applicazione riduzione</u>
Casa in ristrutturazione	100	Tariffa fissa e variabile
Cascine	20	Tariffa variabile
Riduzione bar	38,38	Tariffa fissa e variabile
Riduzione ristoranti	32,46	Tariffa fissa e variabile
Compostaggio domestico	15	Tariffa variabile

- di stabilire che la riscossione dell'Imposta Unica Comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TASI</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TARI e TASI occupante</b>	Acconto	31 luglio
	Saldo	31 ottobre

- di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata, fissata al mese di luglio 2018;
- di dare atto che il Funzionario Responsabile IUC è stato individuato con deliberazione G.C.n.21/2014;

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno **dal 1° gennaio 2018** e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente, stante l'urgenza,

Con voti n.7 favorevoli, n.2 contrari (Braga Alessandra e Magnifico Diego) espressi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art n. 134, c.4, del TU 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

**IL PRESIDENTE**  
F.to BARGIGIA ANGELO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Castro Rosa

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.  
Li 20-03-2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Castro Rosa

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20-03-2018 al 04-04-2018, ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.L.gs n.267/2000 senza reclami.  
Li, 05-04-2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Castro Rosa

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del D.L.gs. 267/2000.  
Li,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Castro Rosa